REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SINISCALCHI	EZIO	Presidente
☐	ARCIERI	DONATO	Relatore
☐	BORSANI	LUISA CARLA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted]
depositato il [redacted]

- avverso la sentenza n [redacted] Sez:6 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRESCIA
contro:
[redacted]

difeso da:
ONOFRI FRANCESCO
VIA FERRAMOLA 14 25121 BRESCIA

e da
ONOFRI GIUSEPPE
VIA FERRAMOLA 14 25121 BRESCIA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] CATAS
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] ESTIMI CATAST.

La presente, composta da n. 4 fogli, è copia conforme al suo originale, conservato agli atti di questa Sezione.

IL SEGRETARIO
Brescia 21/04/2017
IL SEGRETARIO
Massimiliano Ghisoni

SEZIONE
N° 12

REG.GENERALE
N° 2075/2015

UDIENZA DEL
20/02/2017 ore 15:00

N°
1652/2017

PRONUNCIATA IL:
20 febbraio 2017

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
11 aprile 2017
Il Segretario
Loredana Calderini

R.G.A.N: [redacted]

PROPOSTO DA: AGENZIA TERRITORIO UFFICIO BRESCIA

CONTROPARTE: [redacted]

SENTENZA IMPUGNATA N°: [redacted] DEL [redacted] DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA

FATTO

In seguito alla ricezione di due avvisi di accertamento l'[redacted] proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia. Oggetto degli avvisi era la modifica delle categorie catastali e le relative rendite di più unità immobiliari di cui la società era proprietaria.

La Società deduceva che la classificazione in gruppo E dei complessi fieristici dipende dallo loro destinazione particolare, ordinaria e permanente al raggiungimento di finalità di interesse pubblico, nelle specie gli spazi espositivi, per le loro caratteristiche, non sono destinati ad utilizzi a scopo di lucro come lo sono quelli in gruppo D e in categoria D/8, indicando il fatto che i padiglioni fieristici sono per la natura utilizzati in ridotti periodi dell''anno.

L'Agenzia del Territorio costituendosi in giudizio con ampie argomentazioni e motivazione e ribadiva la correttezza del proprio operato.

In data 17 Dicembre 2014 la Commissione Tributario Provinciale di Brescia accoglieva il ricorso e condannava l'amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di lite.

In data 27 Marzo 2015 l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Brescia proponeva appello alla sentenza qui impugnata chiedendone la totale riforma. L'Ufficio eccepisce l'insufficiente, infondata e contraddittoria motivazione della sentenza.

In data 21 Maggio 2015 la società contribuente nella figura dei suoi difensori si costituisce e presenta proprie controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La società rispondendo a tutte le doglianze della società contribuente indica, l'errore materiale di scritturazione non rilevante nel merito, l'inaccoglibilità del motivo di ricorso dell'Agenzia basato sulla natura commerciale di società per azioni dell'immobiliare rilevando in sede catastale soltanto la qualità e la destinazione obiettiva permanente degli immobili considerati, l'inaccoglibilità del motivo d'appello relativo alla pretesa destinazione commerciale degli immobili in oggetto ed alla equiparazione degli edifici fieristici a quelli di detto tipo.

In data 8 Febbraio 2017 la società contribuente presenta ulteriori memorie e indica come primo motivo thema decidendum in ordine all'inclusione dei fabbricato oggetto del giudizio nel gruppo catastale E anziché nel gruppo D, criterio della prevalenza delle finalità perseguite in linea con l'art.118 c.4 Cost, come secondo motivo indica il difetto di motivazione dell'accatastamento in oggetto, la mancata valutazione del caso specifico ed affermazioni a priori della natura commerciale dei padiglioni espositivi.

MOTIVI

La Commissione in seguito all'esame dei documenti in atti presentati e dopo aver ascoltato le parti nella discussione in pubblica udienza, confermano l'impugnata sentenza e per effetto rigettano l'appello presentato dall'Ufficio.

Questi Giudici evidenziano che in merito all'indicazione nella parte motiva della sentenza de qua della categoria D/1 in luogo di quella D/8 si indica che si tratta con tutta evidenza, di un errore materiale di scritturazione o battitura, tanto è vero che conclusioni della medesima e poi correttamente indicata la categoria D/8. La censura è pertanto inconferente, non incidendo sulle argomentazione in fatto e diritto e sul responso finale della Commissione Tributaria Provinciale.

Si rimarca che l'Agenzia sostiene che Commissione Tributaria Provinciale non ha tenuto conto della natura commerciale dell'[redacted] Questa affermazione appare improponibile in sede di revisione o comunque di classamento del catasto, ove si devono valutare esclusivamente le caratteristiche del bene in esame, la sua destinazione oggettiva ed il suo costante impiego di fatto.

È evidente che le qualità soggettive del proprietario non incidono sull'inquadramento in catasto. Invero un qualsiasi immobile deve essere accatastato per quello che è oggettivamente e per la destinazione prevalente e duratura che gli appartiene.

In merito si evidenza che l'elemento discriminate che determina la classificazione nel gruppo catastale E anziché in quello D, è la oggettiva destinazione [redacted] in quanto solo le unità immobiliari comprese entro lo spazio fieristico ma di fatto destinate all'esercizio di attività non istituzionali, quali negozi, ristoranti, stazioni di servizio e simili, non possono essere classificati in categoria E, ma vanno posti in categorie D. E' scontato infatti che le categorie catastali permettano la distinzione delle unità immobiliari secondo varie differenti per le caratteristiche intrinseche che ne determini la destinazione ordinaria e permanente. La categoria e poi espressa con una lettera e con un numero che ne individua l'ambito particolare.

Le unità immobiliari in oggetto consistono nella prima unità in uno spazio espositivo di 5.317 mq., oltre servizi, impianti, tutti questi pertinenziali a tale spazio. La seconda unità in un centro espositivo di 15.360 mq con aree strettamente pertinenziali, uffici, servizi, locali tecnici,magazzini interrati, tutti questi in palese ed esclusiva funzione del grande padiglione espositivo, tanto che sono appunto inclusi in un unico subalterno. Dette unità immobiliari risultano pertanto entrambe strutture unitarie destinata ad un'attività specifica, quella fieristica, che come tale non può in nessun modo essere definita commerciale a fine di lucro, le medesime unità risultano, oggettivamente caratterizzate da finalità pubbliche, di interesse generale e di servizio alla collettività, senza alcun determinante e reale scopo di profitto.

Vale ricordare che il Dpr 138/98 concernente il "Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle Unità immobiliari e dei relativi criteri" include espressamente, nel gruppo V le "unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo", gruppo che pertanto coincide col presente ed ancora usato gruppo E.

La normativa vigente considera e qualifica in modo esplicito ed incontrovertibile i padiglioni fieristici e quindi pure i loro accessori o pertinenze come destinati all'assolvimento di esigenze di pubblico interesse . Ne deriva di conseguenza che i medesimi devono necessariamente trovare già nella non ancora dismessa terminologia la corretta collocazione in una delle categorie del più volte richiamato gruppo E.

Il riclassamento in D/8 qui in discussione deve pertanto ritenersi illegittimo. In proposito si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate non può eccepire che la normativa del 1998 e le nuove classificazioni o denominazioni catastali non sono state di fatto ancora recepite ed attuate, per ragioni organizzative e materiali pratiche che trovano giustificazione nell'art. 13 dello stesso Dpr 138/98 che recita che" la data di decorrenza delll'applicazione dei nuovi estimi catastali è stabilita nel 1 Gennaio 2000. Tutte le altre devono essere compiute in termini compatibili con la suddetta data".

In tema riveste altresì notevole importanza il fatto che, per loro natura e funzione gli spazi fieristici sono di fatto e necessariamente utilizzati solo per periodi limitati dell'anno, come appunto avviene nel caso della società contribuente, odierna appellata, in quanto svolge un'attività limitata ai giorni dedicati a più e differenti manifestazioni fieristiche. Si evidenzia inoltre che la durata delle manifestazioni fieristiche di norma non può essere superiore ai 15 giorni salvo deroghe eccezionali, motivatamente concesse dalla Pubblica Amministrazione competente.

La peculiarità della questione giuridica trattata costituisce giusto motivo per determinare la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione conferma l'impugnata sentenza.

Compensa le spese del grado.

Milano, 20 Febbraio 2017

Il Giudice Relatore

Il Presidente